

## **DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RISTORO ALL'APERTO**

(Delibera Giunta Comunale n. 311 del 11/08/2015 esecutiva dal 29 agosto 2015)

### **CAPO I NORME PROCEDIMENTALI**

- Art. 1 – Domanda
- Art. 2 - Condizioni
- Art. 3 - Impatto acustico
- Art. 4 – Canone

### **CAPO II NORME TECNICHE**

- Art. 5 – Criteri
- Art. 6 - Larghezza dell'occupazione
- Art. 7 – Distanze
- Art. 8 - Distanze dagli attraversamenti pedonali
- Art. 9 - Manutenzione – Sicurezza – Accessibilità
- Art. 10 - Caratteristiche specifiche delle occupazioni rispetto all'uso prevalente dello spazio pubblico occupato
- Art. 11- Aree pedonali
- Art. 12 - Aree carrabili in genere
- Art. 13- Controviali
- Art. 14 - Portici e percorsi pedonali coperti

### **CAPO III NORME TECNICHE SPECIFICHE PER AREA ESTERNA ZONA 1**

- Art. 15 – Elementi ombreggianti
  - 15.1 Tende
  - 15.2 Strutture semirigide
  - 15.3 Gazebi
- Art. 16 - Elementi dividenti
  - 16.1 Paravent
  - 16.2 Chiusure stagionali

### **CAPO IV NORME TECNICHE SPECIFICHE PER SPAZI DI CORTESIA**

- Art. 17 – Elementi ombreggianti
- Art. 18 - Tipologia occupazioni

## CAPO I NORME PROCEDIMENTALI

### **Art. 1 - Domanda**

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda alla competente Direzione Comunale- Direzione Attività Economiche- che provvederà al rilascio della relativa concessione, previo esame della medesima domanda, secondo le modalità definite con il presente atto. Il procedimento dovrà concludersi in gg.90 dalla data di ricevimento della richiesta, fatti salvi i termini previsti dal Codice Beni Culturali e del Paesaggio, nonché le disposizioni di Leggi e Regolamenti in materia ambientale. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, senza la specifica concessione.

2. La domanda, a pena di nullità, dovrà contenere i seguenti elementi:

generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;

se la domanda è presentata da persona giuridica dovrà essere indicata la denominazione, sede sociale e il Codice Fiscale o Partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza e il Codice Fiscale del legale rappresentante;

ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'occupazione;

misura e consistenza dell'occupazione;

tipologia dell'occupazione;

durata e modalità d'uso dell'occupazione;

dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente piano;

dichiarazione di aver presa visione dell'espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione.

dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi;

3. Alla domanda di concessione deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato:

1. Relazione tecnica descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, ecc..

2. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alle caratteristiche stilistiche-architettoniche del contesto, oltre alla evidenziazione dei punti di ripresa in merito alla cartellonistica stradale orizzontale e verticale esistente.

3. Planimetrie

a. Stato attuale quotata in dettaglio dello stato dei luoghi

b. Stato di progetto quotata in dettaglio

c. Stato sovrapposto (giallo = demolizione e rosso =costruzione)

4. Prospetti

a. Stato attuale quotata in dettaglio

b. Stato di progetto quotati in dettaglio

c. Stato sovrapposto (giallo = demolizione e rosso =costruzione)

5. Sezioni

a. Sezioni attuali quotate in dettaglio dello stato dei luoghi con particolare attenzione a quei de hors aventi larghezza o profondità superiore a ml 2,00 dove dovranno essere indicate le pendenze longitudinale e trasversale del profilo stradale

b. Sezioni di progetto quotate in dettaglio dello stato dei luoghi con particolare attenzione a quei de hors aventi larghezza o profondità superiore a ml 2,00 dove dovranno essere indicate le pendenze longitudinale e trasversale del profilo stradale

- c. Stato sovrapposto (giallo = demolizione e rosso = costruzione)
6. Uno o più rendering e/o esatto foto-inserimento con la specifica del menù esposto se richiesto;
  7. Uno o più prospetto esplicativo dei materiali usati nel progetto;
  8. Relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara il rispetto delle norme del Piano Comunale per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto e l'idoneità statica (per strutture chiuse);
  9. Dichiarazione che gli impianti elettrico e di riscaldamento saranno realizzati in base alla normativa vigente;
  10. Valutazione previsionale d'impatto acustico (se venga fatta richiesta di proroga oltre le ore 22,00 e comunque con termine massimo entro le ore 24,00);
  11. Documentazione completa della richiesta di autorizzazione paesaggistica qualora l'occupazione ricada in zona soggetta a vincolo paesaggistico per strutture di tipologia D e D\*

## **Art. 2 - Condizioni**

1. Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

limitare l'occupazione alle aree concessionate;

esporre la concessione rilasciata in modo visibile al pubblico;

non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita;

non utilizzare l'occupazione concessa oltre l'orario stabilito;

utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante;

rimuovere l'occupazione alla scadenza della concessione e ripristinare lo stato dei luoghi;

non arrecare alcun danno al selciato;

realizzare l'occupazione in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. relativi a sottoservizi esistenti.

prestare particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;

provvedere alla pulizia delle superfici sottostanti le pedane;

osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;

pagare il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche;

comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione;

provvedere al conferimento dei rifiuti secondo le modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto ed al decoro urbano.

## **Art. 3 - Impatto acustico**

L'utilizzo del dehor è fissato con termine alle ore 22,00. Qualora si voglia eccezionalmente richiedere che il termine sia prorogato fino alle ore 24,00, dovrà essere presentata una "valutazione previsionale di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6 della Legge 447 del 1995, al fine dell'ottenimento del nulla osta da parte della Direzione Ambiente.

## **Art. 4 – Canone**

1. Le occupazioni per il ristoro all'aperto sono soggette al pagamento del canone.

## CAPO II NORME TECNICHE GENERALI

### Art. 5 Criteri

1. E' vietato installare sulle strutture dei *dehors* mezzi e messaggi pubblicitari.
2. Non dovranno essere presenti fioriere o altri elementi non previsti dai concept indicati nell' allegato 2 al Piano per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all' aperto approvato con deliberazione n .26 del 13/4/2015.
3. Le coperture stabili, ove previste, devono essere a scomparsa dietro la struttura portante, con la pendenza necessaria a consentire lo smaltimento delle acque meteoriche. Le modalità di ancoraggio ammesse sulle pavimentazioni in pietra sono il fissaggio di perni nei giunti delle bozze o l'appoggio diretto al suolo.
4. Le delimitazioni verticali devono essere coerenti con i concept sopra indicati ed in particolare trasparenti o in vetro;
5. Le ringhiere dei nuovi manufatti dovranno avere un'altezza massima complessiva da terra di mt. 0,90.
6. Non è consentito, per la zona 1, l'uso di teloni in materiale plastico, e comunque è vietata qualsiasi forma di chiusura anche temporanea effettuata con qualsiasi materiale che modifichi la tipologia ammessa, quali ad esempio barriere laterali, schermatura di uno o più lati, etc.
7. Nei concept ove non è previsto l'uso dell'ombrellone, esso potrà comunque essere consentito previo parere espresso in sede di Conferenza di servizi. Gli ombrelloni devono essere in tessuto e tenuti in condizioni decorose. L'ammissibilità o meno dell'uso di ombrelloni non tradizionali (con o senza ancoraggio) è oggetto di valutazione in sede di Conferenza di servizi, che si esprimerà in relazione alle caratteristiche del luogo. La richiesta di concessione dovrà contenere anche l'indicazione del colore di ombrelloni e coperture stabili.  
Non saranno concesse coperture in occupazioni con profondità inferiore a m. 1,50.  
Tutte le coperture ammesse dovranno rispettare l' altezza minima di m. 2,10.
8. Non è consentito installare i manufatti temporanei in aderenza ad edifici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.
9. Dettagli e prescrizioni sulle finiture e sui colori potranno essere date in sede di Conferenza di servizi, nell'ambito dei concept approvati.
10. E' ammesso il posizionamento di un **unico menù privo di illustrazioni**, ovvero di menù digitale, in entrambi i casi di dimensioni massime formato A3. Il posizionamento, le modalità di inserimento e/o l'eventuale supporto dovranno essere oggetto di esame in sede di Conferenza di servizi, sulla base di elaborati grafici e relazione a corredo della richiesta di autorizzazione complessiva.
11. Non è consentito installare manufatti temporanei in aderenza ad edifici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.
12. Sono considerati **elementi accessori ai *dehors*** esclusivamente i corpi illuminanti, gli apparecchi per il riscaldamento e per il raffrescamento.
13. Eventuali **corpi illuminanti** scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del *dehors*, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare.
14. L'impiego di **apparecchi per il riscaldamento** è limitata a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta ed integrato alla struttura. Gli irradiatori di calore, i ventilatori e i nebulizzatori d' acqua dovranno essere conformi alle normative vigenti.

15. Non è consentita **diffusione di musica sia dal vivo** che riprodotta negli spazi oggetto di concessione di suolo pubblico;
16. La pubblicità è vietata su tutti gli elementi costituenti l'occupazione così come il **logo dell'esercizio**.
17. E' ammesso, quale servizio di qualità, l'accesso gratuito ad Wireless a favore dei clienti.

#### **Art.6 . Larghezza dell'occupazione**

1. Le occupazioni devono essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale stessa ed avere una larghezza pari alla larghezza dei locali interni dell'attività direttamente prospicienti la facciata. Dette occupazioni sono concedibili esclusivamente a chi è titolare di locali interni posti al piano terra.
2. È possibile occupare una maggiore area antistante nei seguenti casi:
  - quando il tratto di facciata prospiciente l'occupazione non presenti altre aperture al piano terra (porte e finestre) o accessi, oltre quella dell'esercizio commerciale;
3. La lunghezza massima consentita è in ogni caso pari a ml. 12,00; saranno consentite deroghe valutate in sede di conferenza dei servizi.

#### **Art. 7. Distanze**

1. La distanza minima tra il limite dell'occupazione e l'apertura più vicina deve essere pari a ml. 0,75.
2. Per le occupazioni attrezzate con elementi posizionati in aderenza a fabbricati, è necessario l'assenso del Condominio.
3. Le occupazioni che siano adiacenti un incrocio carrabile devono mantenere una distanza minima tra l'occupazione stessa e l'incrocio pari a ml. 5,00 e non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli.
4. Le occupazioni in zone pedonali dovranno essere valutate obbligatoriamente in sede di Conferenza di servizi.
5. Le occupazioni devono mantenere una distanza dalle attrezzature ed arredi pubblici maggiore di ml. 1,50. La distanza minima dai fusti arborei deve essere pari a ml. 0,50 e non devono essere realizzate strutture interrato di qualsiasi natura entro una distanza di almeno 4 metri dal fusto stesso e da manufatti stradali (paletti artistici, parapetonali, dissuasori e rastrelliere) di almeno ml. 0,50;
6. Le occupazioni devono mantenere una distanza da altre occupazioni contigue pari almeno a ml. 1,50, o porsi in aderenza.

#### **Art. 8 Distanze dagli attraversamenti pedonali**

1. Per quanto attiene le distanze dagli attraversamenti pedonali in caso di richieste di dehors posizionati subito prima e in adiacenza degli stessi rispetto al senso di marcia, e pertanto che ne limitano la visibilità, dovranno essere applicate le seguenti prescrizioni:
2. Si individuano due tipologie:
  1. Dehors senza copertura e ringhiera di altezza massima di cm. 0,90 da terra: dovrà essere lasciata libera una fascia di rispetto L=50cm (quindi l'occupazione dovrà essere arretrata rispetto all'allineamento delle soste); per eliminare la fascia di rispetto il dehor dovrà essere arretrato di 5m rispetto all'attraversamento pedonale;
  2. Dehors con copertura : dovrà essere lasciata libera una fascia di rispetto L=100cm (quindi l'occupazione dovrà essere arretrata rispetto all'allineamento delle soste); è possibile ridurre o eliminare la fascia di rispetto con i seguenti arretramenti rispetto all'attraversamento pedonale:
    - a) Fascia di 50cm con arretramento di 5m
    - b) Fascia nulla con arretramento di 10m.
3. La fascia dovrà essere delimitata da una striscia continua bianca sul perimetro e da una campitura con tratteggio inclinato a 45°.

4. La fascia dovrà risultare libera da qualsiasi oggetto e potrà essere prescritta l'installazione, a cura e spese del richiedente, di elementi dissuasori della sosta qualora si ravvisasse che la fascia risulti occupata, impropriamente, da veicoli in divieto.
5. Si dovrà inoltre provvedere al rifacimento dell'attraversamento pedonale, a cura e spese del richiedente, qualora sia in pessime condizioni manutentive, per uniformare il grado di visibilità della segnaletica orizzontale (campitura fascia + attraversamento pedonale).
6. Tali regole sono valide in condizioni normali, ovvero sosta parallela e corsia di marcia adiacente con larghezza di circa 3-3,5m.
7. Eventuali diverse soluzioni, che garantiscono la visibilità reciproca tra pedone che si appresta ad attraversare e che quindi si trova in prossimità della sede stradale e guidatore del veicolo in transito situato ad una distanza di circa 30m dall'attraversamento, potranno essere valutate qualora la sede stradale presenti una configurazione particolare che si discosta in modo significativo dalla "normalità" predetta.
8. I casi particolari potranno essere valutati singolarmente con specifica istruttoria della Conferenza di servizi."

#### **Art. 9 Manutenzione – Sicurezza - Accessibilità**

1. I manufatti collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione in modo da garantire un ottimo risultato estetico e la sicurezza e l'incolumità delle persone rimanendo l'esercente responsabile per eventuali danni a cose e persone.
2. In caso di esposizione al traffico veicolare i manufatti devono essere dotati di banda adesiva rifrangente di colore giallo; se installati sulla carreggiata stradale occorre provvedere al tracciamento a terra, ove non presente, di idonea segnaletica orizzontale di margine o di ostacolo. Per quest'ultima, in zona pedonale i singoli casi verranno valutati previo parere delle Commissioni competenti;
3. I manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti;
4. I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate ecc., tali da costituire fonte di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili e, come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

#### **Art. 10 Caratteristiche specifiche delle occupazioni rispetto all'uso prevalente dello spazio pubblico occupato**

1. Le superfici delle aree oggetto delle occupazioni sono suddivise secondo le modalità d'uso prevalente e la relativa classificazione riferibile anche al codice della strada in:

- Aree pedonali
- Aree carrabili in genere
- Controviali
- Portici e percorsi pedonali coperti
- Piazze e slarghi esterni alla "zona 1"

#### **Art. 11 Aree pedonali**

1. Nelle aree pedonali le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle seguenti norme:
  - a) le occupazioni devono lasciare libera una corsia carrabile, anche in presenza di senso unico di marcia, per i mezzi di servizio e soccorso maggiore o uguale a ml. 3,50;
  - b) Le occupazioni devono collocarsi a ridosso dell'edificio in caso di assenza di marciapiede, in caso di presenza di marciapiede in aderenza allo stesso.
  - c) Nelle piazze e slarghi pedonali la profondità massima della occupazione potrà essere pari a ml. 12,00 compatibilmente con l'ampiezza della piazza o dello slargo

- d) Nelle strade pedonali la profondità massima dell'occupazione posta a ridosso dell'edificio, sarà pari a ml. 3,00. In caso di presenza di marciapiede la profondità massima dell'occupazione potrà essere di ml. 2,00.

### **Art. 12 Aree carrabili in genere**

1. Ferme restando le norme della sicurezza stradale e quanto prescritto dal P.G.T.U. (Piano Generale del Traffico Urbano), occorrerà adeguarsi ad alcuni criteri di collocazione:

- a) Non è consentito installare occupazioni su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- b) Non sono consentite occupazioni a cavallo del marciapiede;
- c) In ottemperanza all'art. 20 del C.d.S. e alla normativa in materia di barriere architettoniche, nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1,50 m.;
- d) In zone di rilevanza storico ambientale ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche di marciapiedi, potranno essere valutate soluzioni progettuali che prevedano occupazioni anche non in aderenza al fabbricato, mantenendo comunque ml. 1,50= di libera circolazione dei pedoni.
- e) L'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
- f) Sono ammesse quelle occupazioni che vanno ad occupare zone destinate a parcheggio, e che variano quindi in profondità in relazione alla disposizione degli stalli (ml. 2,00 per la sosta in linea, ml. 4,00 per la sosta a pettine).

### **Art. 13 Controviali**

1. Per controviale si intende la parte di sede stradale compresa tra il limite della carreggiata centrale ed il marciapiede, o in assenza di questo l'edificio.

2. Quando il controviale ospita una percorrenza veicolare valgono le regole delle strade carrabili.

3. Quando il controviale è adibito a marciapiede, pista ciclabile, area a parcheggio ed è diviso dalla carreggiata centrale da una fila di alberi, le occupazioni sono ammesse a condizione che siano ricomprese nella riprofilatura dell'area di pertinenza degli alberi o all'interno dell'area a parcheggio;

4. Quando nel controviale è presente un allargamento pedonale, in aggiunta ad un marciapiede di almeno ml. 1,50, le occupazioni potranno essere collocate sullo stesso (allargamento) anche se non in aderenza al fabbricato prospiciente.

### **Art. 14 Portici e percorsi pedonali coperti**

1. Nei portici ed in generale nei percorsi pedonali coperti non sono ammessi elementi ombreggianti e sollevanti;

2. La profondità massima consentita è uguale alla metà della profondità (luce netta) del portico, lasciando comunque sempre un passaggio pedonale utile minimo di 2 m.

## **CAPO III**

### **NORME TECNICHE SPECIFICHE PER AREA ESTERNA ZONA 1**

### **Art. 15 - Elementi ombreggianti**

Gli elementi ombreggianti ammessi sono di quattro tipologie: ombrelloni (così come disciplinati dalle norme tecniche generali), tende, strutture semirigide e gazebo.

### **15.1 - Tende**

Ferme restando le norme del Regolamento edilizio che regolano gli elementi di protezione dal sole, le tende che servono a coprire spazi di ristoro all'aperto, sempre con altezza minima consentita pari a ml. 2,10, possono avere il punto di aggancio sull'edificio anche all'esterno del foro vetrina. Le tende sono di due tipi, a pantalera ed a braccio:

- le tende a pantalera sono costituite da uno o più teli retraibili di cotone impermeabili privi di mantovana, azionate da una struttura in acciaio, privi di punti d'appoggio al suolo;
- le tende a braccio devono essere costituite da un telo retraibile di cotone impermeabile privo di mantovana.

### **15.2 - Strutture semirigide**

Le strutture semirigide devono avere le seguenti caratteristiche:

- altezza massima in gronda di ml. 2,20;
- altezza massima in colmo di ml. 2,70 per una profondità di ml. 2,00, ml. 3,00 per una profondità di ml. 3,00 e ml. 3,30 per la profondità di ml. 4,00;
- struttura rigida con montanti perimetrali in profilati d'acciaio;
- copertura con telo di cotone impermeabile o PVC opaco, vetro di sicurezza, lamiera di corten trattato o lamiera rame secondo un'unica falda inclinata;
- gli elementi verticali avranno interasse non minore di ml. 1,50=

### **15.3 - Gazebo**

Le strutture a gazebo devono avere le seguenti caratteristiche:

- altezza massima in gronda di ml. 2,20 e massima in colmo di ml. 3,30 dal piano di calpestio;
- avranno una copertura a padiglione con telo impermeabile;
- avranno struttura rigida con montanti perimetrali in profilati d'acciaio;
- presenteranno la linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario;

## **Art. 16 - Elementi dividenti**

Gli elementi dividenti ammessi sono:

- le ringhiere (così come disciplinate dalle norme tecniche generali)
- i paraventi
- le chiusure stagionali

### **16.1 - Paraventi**

I paraventi devono avere le seguenti caratteristiche:

- avranno altezza di ml. 1,50;
- devono essere realizzati nella parte bassa (ml. 0,90) in vetro di sicurezza o lamiera d'acciaio liscia, mentre solo in vetro di sicurezza per la parte restante.

### **16.2 - Chiusure stagionali**

Le chiusure stagionali devono avere le seguenti caratteristiche:

- siano disposte solo su tre lati e con il quarto lato aperto verso l'attività. Sul quarto lato potrà essere installato un paravento avente altezza massima non superiore a ml. 0,90 da terra. Sopra tale paravento può essere montata una tendina retrattile verticale in cotone impermeabilizzato. In ogni caso durante l'apertura dell'attività dovrà essere lasciato aperto il varco di accesso.

Tale varco potrà essere chiuso esclusivamente al termine dell'attività di lavoro giornaliera al fine di mettere in sicurezza la struttura e gli arredi;

- siano in abbinamento con le strutture semirigide di cui all'art. 3.3 con pannelli scorrevoli in vetro di sicurezza;



- siano in abbinamento con i gazebo di cui all'art. 3.4 con rotolanti in pvc trasparente e guide laterali o pannelli scorrevoli in vetro di sicurezza.

#### **CAPO IV**

### **NORME TECNICHE SPECIFICHE PER SPAZI DI CORTESIA**

#### **Art. 17 - Elementi ombreggianti**

Gli elementi ombreggianti consentiti sono esclusivamente gli ombrelloni così come disciplinati dalle norme tecniche generali.

#### **Art. 18- Tipologia occupazioni**

Sono ammessi piani di appoggio, sedie o sgabelli, cestoni raccogli rifiuti non in plastica, per una occupazione di massimo mq. 12.